


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16.02.2005 N. 361

Parere per l'istituzione dell'area marina protetta "Isola di Bergeggi" ai sensi dell'art. 26 della legge 31.12.1982 n. 979.

pag. 1752

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.02.2005 N. 363

Elenco degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi

dell'art. 2 del D.M. 13 dicembre 2004 relativo all'attuazione della riforma della Politica Agricola Comunitaria. pag. 1753

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.02.2005 N. 367

Individuazione capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base previste dall'art. 18 della l.r. 22.02.2005 n. 6 "Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali". pag. 1761

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.02.2005 N. 368

Individuazione capitoli nell'ambito della unità previsionale di base prevista dall'art. 6 della l.r. 22.02.2005 n. 7 "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 20.05.1996 n. 23 modificata e integrata dalla l.r. 07.08.1997 n. 30". pag. 1762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.02.2005 N. 18

E.R.S.U. - Consiglio di Amministrazione. Nomina rappresentanti docenti e studenti Università di Genova. pag. 1763

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PREVENZIONE 15.02.2005 N. 416

Adeguam. precedente riconoscim. ai sensi Reg.CE 1774/02 e successivo D.D. n. 1643/03 dello stabilimento di trasformazione di categ 3, sito in Rapallo (GE) via Tonego 13 - in capo alla Ditta Castiglione Salvatore e iscrizione nell'elenco reg.le. pag. 1763

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENTRATE REGIONALI 24.02.2005 N. 417

Perdita di possesso per demolizione. pag. 1766

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE 28.02.2005 N. 427

Nulla-osta trasferimento autorizzazione regionale esercizio attività estrattiva cava di ardesia denominata "Cerro Fontanelli - Filonetto del Gatto" in Comune di Moconesi (GE), dalla Ditta Casagrande Armando & C. S.A.S. alla Ditta Italardesia S.r.l. pag. 1766

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PREVENZIONE 01.03.2005 N. 428

Riconoscimento ai sensi reg. CE 1774/2002 e successivo D.D. n. 1643/2003, dell'impianto oleochimico di categ. 3, sito in Campo-

morone (GE) via Isoverde, 1, in capo alla Ditta A.L.S.O. Srl e contestuale iscrizione nell'Elenco Regionale. pag. 1767

DECRETO DEL RESPONSABILE DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE 03.03.2005 N. 3

Decreto dello "Stato di grave pericolosità" di incendi boschivi. pag. 1769

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditta Trevia Emanuele. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 1769

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 25.01.2005 N. 70

Bacino del torrente Sasso. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: mambrin Flavio (MMB FLV 64E21 I138T). Pratica n. 17. pag. 1769

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 09.02.2005 N. 160

Bacino del torrente San Francesco (rio Fossarelli). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Bobone Angela (BBN NGL 42B64 I138M) ed altre. Pratica n. 102. pag. 1769

PROVINCIA DI SAVONA

Ditta: Lanfredi Patrizia. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 1770

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 11.02.2005 N. 977

Corso d'acqua senza nome in località Acque del Comune di Pontinvrea. Concessione attraversamento in subalveo con condotta fognaria. Concessionari Signori: Saettone Luciano, Giacobbe Bruna, Salvo Federica, Cannizzaro Salvatore, Ratto Maria, Giovannini Carlo, Camera Luciana e Rabellino Aurelia Maria - fascic. 612/2004 pag. 1770

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 10.02.2005 N. 942

Richiedente: Comune di Quiliano. Corso d'acqua Rio Valletta di Vadone - Località Valleggia - Comune di Quiliano. Domanda intesa ad ottenere la concessione nonché l'Autorizzazione ai fini idraulici.

ci per interventi di sistemazione idraulica con sfruttamento del sedime del tratto tombinato a strada pubblica. Autorizzazione all'inizio dei lavori. Pratica n. 20/05 Id. I0500018.

pag. 1771

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 10.02.2005 N. 945

Richiedente: Autorità Portuale di Savona. R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche ed integrazioni. Corso d'acqua Torrente Segno - Comune di Vado Ligure. Richiesta di concessione demaniale per costruzione nuovo ponte ferroviario. Autorizzazione all'inizio dei lavori. Classifica 013.003.001 - Pratica n. 386/03 - Id: I0100330.

pag. 1771

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 10.02.2005 N. 949

Richiedente: Comune di Spotorno. Concessione in sanatoria con varianti per opera puntuale nell'ambito del progetto preliminare per il completamento delle opere di urbanizzazione della "Zona 167" Loc. Coreallo. Corso d'acqua Torrente Coreallo - Comune di Spotorno. Autorizzazione all'inizio dei lavori. Pratica n. 568/04 Id. 10400228.

pag. 1771

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 16.04.2004 N. 230

Pratica n. 4864 - N.O.I. n. 10929 Corso d'acqua: Torrente Riccò. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per la realizzazione ed il mantenimento di un attraversamento del Torrente Riccò in corrispondenza del ponte stradale adiacente al guado di servizio alla cava nell'ambito del progetto relativo al potenziamento della rete fognaria in località Serenella nel Comune di Riccò del Golfo. Ditta: Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara.

pag. 1772

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 16.04.2004 N. 231

Pratica n. 4865 Corso d'acqua: affluente Torrente Graveglia. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per la posa in opera di un impianto di depurazione al servizio della località Montecapri e l'apertura di uno scarico fognario nell'affluente in sponda destra del Torrente Graveglia nel Comune di Riccò del Golfo. Ditta: Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara.

pag. 1772

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 14.01.2005 N. 20

Pratica n. 4916. Concessione ai fini idraulici e demaniali di una porzione dell'alveo del Fosso di Tagià al fine di attraversare con autoveicoli l'alveo medesimo situato tra i mappali 158 e 238 del foglio 11 nel Comune di Portovenere. Ditta: Caprini Enrica e Cuttica Marco.

pag. 1773

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 18.02.2005 N. 62

Pratica n. 313. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali al rinterro di nuova condotta idrica in sostituzione di quella danneggiata nella stessa posizione ma a profondità maggiore (da mt. 1,95 a mt. 3,30) in attraversamento del Torrente Stora in Comune di Varese Ligure, località Campo Benedetto. Ditta: S.S Campobenedetto.

pag. 1773

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 26.02.2005 N. 74

Pratica n. 4389 Corso d'acqua: Bacino di Groppo. Autorizzazione per l'attraversamento con condotta idrica dei corsi d'acqua pubblici intersecati dalla strada Provinciale Litoranea/Cinque Terre in Comune di Riomaggiore loc. Groppo e Volastra. Ditta: A.C.A.M. S.p.A.

pag. 1773

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 26.02.2005 N. 75

Pratica n. 4807. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di un impianto distribuzione gas metano per auto-trazione ad uso privato nel Comune di Riomaggiore con occupazione di 60,50 mq. di area demaniale derivante dalla copertura del Canale di Riomaggiore e realizzazione di due attraversamenti del medesimo corso d'acqua con condotte gas a media pressione DN 150. Ditta: Comune di Riomaggiore.

pag. 1774

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

16.02.2005

N. 361

Parere per l'istituzione dell'area marina protetta "Isola di Bergeggi" ai sensi dell'art. 26 della legge 31.12.1982 n. 979.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, ed in particolare il Titolo V relativo alle riserve marine;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 36, comma 1, lettera v) con il quale è stata individuata l'area marina di riferimento "Isola di Bergeggi";

Visto l'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo il quale l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, sono operate sentite la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali;

Vista la legge regionale 27 febbraio 1985 n. 10 con la quale è stata istituita la riserva naturale regionale di Bergeggi;

Vista la legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 di riordino delle aree naturali protette;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio - Direzione per la Protezione della natura n. DPN/3D/2005/946 del 18.01.2005, con la quale viene richiesto il parere della Regione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 979/1982 e dell'art. 8 della legge 394/1991 sullo schema di decreto ministeriale di istituzione dell'area marina protetta denominata "Isola di Bergeggi", di seguito denominata "area marina protetta";

Considerato che la Regione Liguria ha effettuato, in collaborazione con il Comune di Bergeggi e con l'Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare (ICRAM), uno studio dal titolo "Analisi dell'ambiente naturale ed antropico dell'area costiera comprendente le falesie e l'isola di Bergeggi (SV) finalizzata all'istituzione

dell'area protetta marina", studio concluso nel settembre 2000 e trasmesso al Ministero dell'Ambiente;

Che tale studio costituisce il principale riferimento per la delimitazione, la zonazione e la normativa di salvaguardia dell'area marina protetta contenute nello schema di decreto ministeriale, anche a seguito degli ulteriori approfondimenti istruttori comunicati al suddetto Ministero con nota regionale 10.11.2004 n. 144557/711;

Che il Comune di Bergeggi, con nota 1241 in data 21 febbraio 2001, ha chiesto l'istituzione dell'area marina protetta ed in seguito ha più volte, formalmente ed informalmente, sollecitato la conclusione del relativo procedimento;

Rilevato che l'area marina protetta, come individuata nello schema di decreto per un totale di circa 213 ha, rappresenta il completamento a mare della riserva naturale regionale di cui alla citata l.r. 10/1985;

Che il Comune di Bergeggi, attuale gestore della suddetta riserva regionale, viene altresì individuato, secondo lo schema di decreto, quale soggetto gestore dell'area marina protetta, sia pure in via provvisoria, configurando in tal modo un modello gestionale razionale ed integrato, in grado quindi di assicurare una efficace gestione delle due aree protette;

Che è opportuno quindi che tale affidamento gestionale al Comune di Bergeggi venga confermato anche in sede di individuazione definitiva del soggetto gestore ai sensi dell'art. 8 dello schema di decreto in esame;

Rilevato inoltre che la delimitazione, la zonazione e la normativa di salvaguardia contenute nel medesimo schema di decreto appaiono appropriate rispetto alle finalità di tutela e valorizzazione di un ambiente marino di particolare valore naturalistico, di conoscenza scientifica, di fruizione e di divulgazione didattica, di promozione dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla specificità delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile;

Ritenuto pertanto di esprimere parere positivo allo schema di decreto in parola;

Preso atto infine che lo schema di decreto in

questione dovrà essere sottoposto all'esame della Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 77 del Decreto legislativo 31.3.1998 n. 112;

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente,

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 26, 1° comma, della legge 31.12.1982 n. 979, e dell'articolo 8, comma 1, della legge 6.12.1991 n. 394 all'istituzione dell'area marina protetta "Isola di Bergeggi" nei termini indicati nello schema di decreto ministeriale di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio - Direzione per la Protezione della natura n. DPN/3D/2005/946 del 18.01.2005;
2. di sostenere il medesimo orientamento in sede di Conferenza Unificata convocata ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.02.2005

N. 363

Elenco degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art. 2 del D.M. 13 dicembre 2004 relativo all'attuazione della riforma della Politica Agricola Comunitaria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV;

Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della

Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03;

Visto il regolamento (CE) n. 239/05 della Commissione del 11 febbraio 2005, che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 796/04;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);

Visto il D.M. 15 settembre 2000, n. 23, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99;

Visto il D.M. 20 luglio 2004, n. 1628, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/04;

Visto il D.M. 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'art. 5;

Visto il D.M. 24 settembre 2004, n. 2026, recante disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il D.M. 13 dicembre 2004 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 5 del D.M. 1787/2004, ed in particolare l'art. 2 comma 1 che prevede ". . . . le regioni e province autonome, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, possono definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale";

Considerato che il suddetto D.M. è stato pubblicato sulla G.U. n. 304 del 29 dicembre 2004 e che pertanto il termine per l'adozione degli impegni applicabili a livello regionale scade il 27 febbraio 2005;

Visto il D.Lgs n. 99/2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l) della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Rilevata la necessità di adottare disposizioni urgenti per l'avvio, a decorrere dal 1° marzo 2005, del regime di condizionalità, volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti, al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali, istituendo altresì un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non vengano rispettati;

Tenuto conto che detti criteri di gestione obbligatori sono intesi ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, così come le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole;

Considerato che le disposizioni di cui al presente atto, non sono da applicarsi al regime di aiuti previsto dal Piano regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria in applicazione del Reg. (CE) 1257/99, ma potrebbero diventare obbligatorie in seguito alla definizione del regime di aiuti per il periodo di programmazione 2007-2013 in particolare per le misure di aiuto a superficie;

Ritenuto pertanto doveroso richiamare il regime di condizionalità di cui al presente atto nelle future disposizioni in ordine al Piano regionale di Sviluppo Rurale che prevedano impegni a carico dei beneficiari che si protraggono oltre il 31 dicembre 2006;

Considerato che si è provveduto a svolgere una adeguata attività di coordinamento fra le Strutture del Dipartimento Agricoltura e Turismo e le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative, che si sono espresse favorevolmente in ordine all'impostazione e ai contenuti del presente atto;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per l'Agricoltura e l'Entroterra

DELIBERA

di approvare, per i motivi indicati in premessa, le seguenti disposizioni applicative del Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2004:

- 1) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente delibera si forniscono le seguenti definizioni:
 - a) "atto": ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato al presente atto;
 - b) "norma": le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato al presente atto;
 - c) "autorità di controllo competente": l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) in qualità di organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) 1258/99;
 - d) "organo di controllo": l'ente di controllo specializzato ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'organismo pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - e) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1782/03.
- 2) Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al precedente punto 1 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:
 - a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regola-

mento n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);

- b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;
 - c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;
 - e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.
- 3) A far data dal 1° marzo 2005, le aziende agricole che beneficiano dei regimi di sostegno nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i "criteri di gestione obbligatori" e le "norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali" dettagliatamente descritte nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al paragrafo 4 dell'art. 40 del regolamento n. 1782/03, come definiti dal D.M. 20 luglio 2004, n. 1628.

- 4) Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatorio ai fini dell'applicazione del presente atto.
- 5) Ove siano accertate delle violazioni degli impegni relativi alla condizionalità, gli organismi pagatori competenti sono responsabili dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni secondo le modalità di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni.
- 6) La violazione parziale o totale dell'impegno, nonché gli eventuali effetti, in termini di por-

tata, gravità e durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento diretto per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza.

- 7) L'autorità di controllo competente è responsabile dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 48 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni.
- 8) Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorità di controllo definisce con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i relativi termini per la regolarizzazione.
- 9) Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al precedente punto, o nel caso tali prescrizioni non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, l'AGEA quantifica la riduzione nella misura minima prevista dagli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/2004 e successive modifiche e integrazioni, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali.
- 10) Le disposizioni di cui ai precedenti punti 8 e 9 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca effetti tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate e non si applicano in caso di recidiva da parte dell'agricoltore nella violazione delle medesime disposizioni.
- 11) Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di riferire al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.
- 12) I fondi risultanti dalle riduzioni operate da AGEA a seguito dell'applicazione della condizionalità, al netto della trattenuta del 25% a norma dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1782/03, sono accreditati alla sezione Garanzia del FEOGA.
- 13) La rimanente parte dei fondi non restituiti al FEOGA, in base alla procedura di cui al precedente punto, è destinata ad azioni di formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalità.

14) Le Strutture competenti per materia provvedono con propri atti alla definizione, ove necessario, di specifiche disposizioni settoriali, provvedendo altresì, in collaborazione con l'AGEA, alla definizione delle procedure di gestione e controllo conformemente all'art. 48 del Reg. (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

Allegato A

Elenco dei "Criteri di gestione obbligatori"

Campo di condizionalità: Ambiente

*Direttiva 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli
uccelli selvatici*

*(Articolo 3, art. 4, paragrafi 1, 2, 4,
artt. 5, 7, 8)*

Normativa di Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (supplemento ordinario n. 219/l G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- l'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di im-

portanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000. designazione zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE sul territorio ligure.

Obblighi in capo all'azienda agricola

Devono essere rispettate le "norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali" specificate di seguito.

*Direttiva 80/68/CEE,
concernente la protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato
da certe sostanze pericolose*

(Articoli 4 e 5)

Normativa di Recepimento

- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (Supplemento Ordinario n. 101/l G.U. n. 124 del 29 maggio 1999), artt. 28-30.

*Direttiva 86/278/CEE,
concernente la protezione dell'ambiente, in
particolare del suolo, nell'utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura*

(Articolo 3)

Normativa di Recepimento

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi

di depurazione in agricoltura” (Supplemento Ordinario G.U. 15 febbraio 1992, n 38) art. 3.

La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

***Direttiva 91/676/CEE,
relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole***

(Articoli 4 e 5)

Normativa di Recepimento

- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n. 246 -) art. 28 - 30
- Art. 2, lett. ii, Decreto Legislativo 152/99, definizione di “zone vulnerabili”;
 - sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone individuate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256 del 5 novembre 2004:
- art. 4.1 dell'allegato I al Decreto Legislativo 152/99, “Organizzazione del monitoraggio”;
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04.05.1999), melle zone individuate come vulnerabili, devono essere rispettate le “norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali” di seguito specificate

***Direttiva 92/43/CEE,
relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche.***

(Articoli 6, 13, 15, E 22, Lettera B)

Normativa di Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento Ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.

- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” (Supplemento Ordinario n. 219/1 G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 “Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia”, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004);
- Decreto del Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).

All'interno delle zone delimitate devono essere rispettate le “norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali” di seguito specificate.

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ SANITA'
PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E
REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla Registrazione degli Animali

Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97

Normativa di Recepimento

- DM 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina» (G.U. 26 marzo 2002 n. 72);
- DM 7 giugno 2002 - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 01.07.2000) e successive modifiche.

Elenco delle "NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI"

Obiettivo 1: Erosione del Suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee

Norma 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento n. 1782/03 ed escluse:

- le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno;
- altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03;

Descrizione della norma e degli adempimenti

La norma si applica esclusivamente ai terreni

declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisione diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

La presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe:

- per le semine autunno-vernine, effettuate prima del 31 dicembre 2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 settembre 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE 1259/99 e successive modifiche;
- laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai.

Obiettivo 2: Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

Norma 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

Ambito di applicazione:

- superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto

1 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);

- superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

Deroghe:

Sono ammesse deroghe per motivi fitopatologici.

Tali deroghe possono essere concesse dal Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura della Regione Liguria.

Obiettivo 3: Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

Norma 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Ambito di applicazione: qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo fissato, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Obiettivo 4: Livello minimo di mantenimento: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat.

Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente.

Ambito di applicazione: La presente norma si applica alle pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni (per le superfici dichiarate a pascolo al 31 dicembre 2004)

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di proteggere il pascolo permanente, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) l'esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Norma 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;

Descrizione della norma e degli adempimenti

Le superfici di cui sopra individuate, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in almeno una operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti (es. trinciatura) all'anno, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti;

Nelle aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE è fatto divieto di sfalcio, o altra operazione equivalente, dal 15 febbraio al 20 luglio di ogni anno;

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno;

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio. Tale obbligo, nelle aree montane al di sopra dei 700 metri s.l.m., è presente solo in condizioni di dichiarazione di "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi";

Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide, se viene comunque garantita una copertura del terreno nel periodo autunno-invernale. con riferimento ai precedenti impegni a) e b) sono ammesse deroghe nei casi di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
2. colture a perdere per la fauna, lettera e) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
3. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio.
4. il divieto di sfalcio, o altra operazione equivalente, non si applica alle aree di pertinenza di fabbricati individuate al comma 2, art. 45, Legge Regionale n. 4 del 22 gennaio 1999;

Norma 4.3: Manutenzione degli oliveti

Ambito di applicazione:

oliveti con riferimento alla cura della pianta;

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine del mantenimento degli olivi in buone condizioni vegetative la norma prevede i seguenti interventi:

- attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali. la norma prevede la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
- in caso di reimpianto autorizzato.

Norma 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio regionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 deve essere rispettato il divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;

Deroghe

In riferimento al divieto di cui sopra è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.02.2005

N. 367

Individuazione capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base previste dall'art. 18 della l.r. 22.02.2005 n. 6 "Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 22.02.2005 n. 6 "Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali";

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 16 della legge di contabilità, formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio Regionale le previsioni di bilancio articolate in unità previsionali di base e che, ai sensi del successivo art. 17, ai fini della gestione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli con provvedimento della Giunta Regionale, sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio Regionale;

Considerato che, ai sensi della norma finanziaria di cui all'articolo 17 della citata legge, la copertura finanziaria è assicurata mediante:

- acquisizione al Titolo III "Entrate extratributarie" del bilancio regionale - Categoria 3.1. "Proventi e corrispettivi da beni e servizi" - U.P.B. 3.1.2 "Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti" e U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente" delle entrate disposte rispettivamente dagli articoli 13 e 14 della legge stessa, da destinare a copertura delle spese per i servizi fitosanitari;
- utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della l.r. 15/2002, di quota pari ad euro 6.000,00 del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge regionale 04.02.2005 n. 4 "Bilan-

cio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005";

Visto il documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2004" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del 04.02.2005 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005";

Ritenuto opportuno, ai fini della gestione e rendicontazione, procedere alla individuazione dei capitoli delle suddette unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 cui imputare le entrate e le spese previste dalla citata l.r. n. 6/2005;

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione

DELIBERA

- 1 di apportare le seguenti variazioni al documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2005":

Stato di previsione dell'entrata

U.P.B. 3.1.2 "Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti"

- è istituito il capitolo 2304 "Proventi da sanzioni per violazioni alla disciplina fitosanitaria" - l.r. 22.02.2005, n. 6, art. 14 "per memoria"

U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente"

- è istituito il capitolo 2314 "Proventi per servizi fitosanitari" - l.r. 22.02.2005, n. 6, art. 13 "per memoria"

Stato di previsione della spesa

è istituito all' U.P.B. 13.107 "Spese per l'assistenza tecnica in agricoltura" il capitolo 6809 "Spese per funzioni di controllo, vigilanza, assistenza tecnica in materia fitosanitaria", finanziato ai sensi dell'art. 29 l.r. 26.03.2002 n. 15" con quota del Fondo speciale di parte corrente del bilancio 2004, con la dotazione di euro 6.000,00 (seimila /00) in termini di competenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.02.2005

N. 368

Individuazione capitoli nell'ambito della unità previsionale di base prevista dall'art. 6 della l.r. 22.02.2005 n. 7 "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 20.05.1996 n. 23 modificata e integrata dalla l.r. 07.08.1997 n. 30".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 22.02.2005 n. 7 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima) modificata e integrata dalla legge regionale 7 agosto 1997 n. 30;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 16 della legge di contabilità, formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio Regionale le previsioni di bilancio articolate in unità previsionali di base e che, ai sensi del successivo art. 17, ai fini della gestione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli con provvedimento della Giunta Regionale, sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio Regionale;

Vista la legge regionale 04.02.2005 n. 4 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005";

Visto il documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2004" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del 04.02.2005 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previ-

sione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005";

Ritenuto opportuno, ai fini della gestione e rendicontazione, procedere alla individuazione dei capitoli dell'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 cui imputare le spese previste dalla citata l.r. n. 7/2005;

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione

DELIBERA

1. di individuare, ai fini della gestione e rendicontazione, nel documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2005" all' U.P.B. 14.104 "Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura marittima" il capitolo 697 "Attuazione del programma di iniziativa della giunta regionale per l'effettuazione di studi e ricerche in materia di pesca ed acquacoltura marittima", supportato dalla l.r. 20.05.1996 n. 23, che assume la denominazione:

"Spese per studi, ricerche ed iniziative per la promozione e la valorizzazione del settore pesca ed acquacoltura" - l.r. 20/05/1996, n. 23 art. 9;

2. di apportare le seguenti variazioni al documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2005":

Stato di previsione della spesa

U.P.B. 14.104 "Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura marittima"

- è istituito il capitolo 695 "Contributi alle Associazioni regionali di categoria per attività di assistenza tecnica", l.r. 20.05.1996, n. 23 art. 7 bis,

"per memoria".

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.02.2005

N. 18

E.R.S.U. - Consiglio di Amministrazione. Nomina rappresentanti docenti e studenti Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

omissis

DECRETA

Sono nominati quali rappresentanti del personale docente nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. il Prof. Carlo Caso e il Dott. Roberto Lenti e quali rappresentanti degli studenti universitari il Signor Stefano Mongillo e il Signor Emanuele Sanguineti.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PREVENZIONE

15.02.2005

N. 416

Adeguam. precedente riconoscim. ai sensi Reg. CE 1774/02 e successivo D.D. n. 1643/03 dello stabilimento di trasformazione di categ 3, sito in Rapallo (GE) via Tonego 13 - in capo alla Ditta Castiglione Salvatore e iscrizione nell'elenco reg.le.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a seguito dell'entrata in vigore del regolamento CE 1774/2002 gli impianti o gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 508/92 e succ.modif. debbono essere sottoposti

ad una nuova procedura di riconoscimento sulla base dei requisiti specifici stabiliti dal summenzionato regolamento CE per ciascuna tipologia di impianto e stabilimento con revoca dei provvedimenti autorizzativi preesistenti;

- che con Decreto Dirigenziale n. 1643 del 19.08.2003 sono state approvate le modalità di adeguamento dei preesistenti provvedimenti di riconoscimento e dei nuovi riconoscimenti;

Considerato che è necessario procedere alla revoca del proprio precedente Decreto Dirigenziale n. 2097 del 01.10.2001 ad oggetto "Riconoscimento di idoneità dello stabilimento di trasformazione di rifiuti di origine animale a basso rischio, sito in Rapallo (GE) via Tonego n. 13, in capo alla Ditta Castiglione Salvatore, ex D.Lgs. 508/92."

Tenuto conto che in data 04.05.2004 è pervenuta dalla A.S.L. n. 4 "Chiavarese" - Direzione Generale, la nota prot. n. 15605 del 26.04.2004, a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Castiglione Salvatore - Legale Rappresentante della Ditta Castiglione Salvatore, P. Iva 00044140994, con la quale è stato trasmesso il nulla osta al riconoscimento dell'impianto di trasformazione di categoria 3, in capo alla Ditta Castiglione Salvatore, via Tonego n. 13 Rapallo (GE);

Tenuto conto che nel nulla-osta sovracitato, sottoscritto dal Direttore Generale della ASL n. 4 «Chiavarese», si è dato atto della conformità della domanda e dei relativi documenti allegati alla normativa vigente;

Tenuto conto che è necessario assegnare all'impianto un numero ufficiale di identificazione connesso alla natura dell'impianto stesso e di iscriverlo nell'Elenco Regionale, parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Visto il Regolamento CE 1774/2002;

Visto il D.P.C.M. 26.05.2000;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1643/2003;

Per tutto ciò premesso,

DECRETA

Di revocare il precedente Decreto Dirigenziale n. 2097 del 01.10.2001 ad oggetto "Riconosci-

mento di idoneità dello stabilimento di trasformazione di rifiuti di origine animale a basso rischio, sito in Rapallo (GE) via Tonego n. 13, in capo alla Ditta Castiglione Salvatore, ex D.Lgs. 508/92.”

Di riconoscere idoneo, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE 1774/2002 l'impianto di trasformazione di categoria 3, sito in Rapallo (GE) via Tonego n. 13, in capo alla Ditta Castiglione Salvatore, e di assegnargli il numero progressivo di sistema: 584/TRASF 3

Di iscrivere il succitato impianto nell'Elenco Regionale, come da allegato parte integrante e necessaria del presente atto;

Di disporre che il Legale Rappresentante della

Ditta Castiglione Salvatore - Sig. Castiglione Salvatore - è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente l'attività dell'impianto o la ragione sociale della Ditta;

Di trasmettere copia del presente Decreto alla Ditta interessata, alla A.S.L. n. 4 "Chiavarese", al Ministero della Salute, al Comune di Rapallo (GE), al Comando Carabinieri N.A.S. di Genova.

Di inviare il presente Decreto del Dirigente al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione in forma integrale.

IL DIRIGENTE
Speranza Sensi

(segue allegato)

ELENCO REGIONALE DEGLI IMPIANTI RICONOSCIUTI EX REGOLAMENTO CE 1774/2002

A.S.L.	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	NUMERO IDENTIFICATIVO	CATEGORIA
5	SAPI S.P.A.	Via Greti del Vara, 8 – Follo (SP)	07/011-013/001-TRS-C3	C3
4	FACI S.P.A.	Via Privata Devoto, 36 – Carasco (GE)	07/010-010/002-OLC-C3	C3
4	CASTIGLIONE Salvatore	Via Tonego, 13- Rapallo (GE)	584/TRASF 3	C3

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ENTRATE REGIONALI**

24.02.2005

N. 417

Perdita di possesso per demolizione.

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 5, comma 32, del decreto legge n. 53/1982 convertito con la legge 28.02.1953 n. 53;

Vista l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 120 del 10.04.2003 e la conseguente risoluzione n. 126/e della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con cui viene chiarito che "non sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica i soggetti che, alla scadenza del termine utile per eseguire il pagamento (mese iniziale del periodo fisso), non risultano proprietari del veicolo a seguito della cancellazione dello stesso dal P.R.A.";

Preso atto che la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate esplica i propri effetti nelle Regioni a Statuto Speciale gestite direttamente dalla medesima;

Considerato opportuno che tale interpretazione della norma debba essere applicata anche ai veicoli di pertinenza della Regione Liguria;

DECRETA

- Che nel caso in cui risulti annotata nei registri del Pubblico Registro Automobilistico la cancellazione dei veicoli l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica regionale cessa qualora l'evento si verifichi nel mese in cui è previsto il versamento della tassa;
- Che tale disposizione si applichi anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso.

IL DIRIGENTE
Luciano Stefanelli

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

28.02.2005

N. 427

Nulla-osta trasferimento autorizza-

zione regionale esercizio attività estrattiva cava di ardesia denominata "Cerro Fontanelli - Filonetto del Gatto" in Comune di Moconesi (GE), dalla Ditta Casagrande Armando & C. S.A.S. alla Ditta Italardesia S.r.l.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di concedere il nulla-osta al trasferimento dell'autorizzazione regionale per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di ardesia denominata "Cerro Fontanelli - Filonetto del Gatto" in Comune di Moconesi (Genova), dalla Ditta Casagrande Armando & C. S.a.s alla Ditta Italardesia S.r.l., con sede in Orero (Genova) - Via Piana, 2 (Cod. Fisc. 00273610105).
- 2) Di stabilire che restano fermi a carico della Ditta Italardesia S.r.l. tutti gli oneri e le prescrizioni stabiliti nella D.G.R. n. 641/2004, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava in oggetto.
- 3) Di confermare la durata al 18 giugno 2014 dell'autorizzazione rilasciata con la deliberazione della Giunta regionale n. 641/2004, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m., e per quanto attiene il vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n. 4/1999 s.m.
- 4) Di avvisare che:
 - a) il nulla-osta al trasferimento è rilasciato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
 - b) la Ditta esercente ha l'obbligo di stipulare l'apposita convenzione di cui all'art. 6 bis, comma 4, della l.r. n. 12/1979 e s.m., con il Comune interessato per territorio;
 - c) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Arnaldo Montomoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PREVENZIONE**

01.03.2005

N. 428

Riconoscimento ai sensi reg. CE 1774/2002 e successivo D.D. n. 1643/2003, dell'impianto oleochimico di categ. 3, sito in Campomorone (GE) via Isoverde, 1, in capo alla Ditta A.L.S.O. Srl e contestuale iscrizione nell'Elenco Regionale.

IL DIRIGENTE

- Premesso che:
 - a seguito dell'entrata in vigore del regolamento CE 1774/2002 gli impianti o gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 508/92 e succ.modif. debbono essere sottoposti ad una nuova procedura di riconoscimento sulla base dei requisiti specifici stabiliti dal summenzionato regolamento CE per ciascuna tipologia di impianto e stabilimento con revoca dei provvedimenti autorizzativi preesistenti;
 - con Decreto Dirigenziale n. 1643 del 19.08.2003 sono state approvate le modalità di adeguamento dei preesistenti provvedimenti di riconoscimento e dei nuovi riconoscimenti;
- Tenuto conto che in data 06.10.2004 è pervenuta dalla A.U.S.L. n. 3 "Genovese" - Dipartimento di Prevenzione, la nota prot. n. 105049/AS155 del 17.09.2004, a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Luca Parodi, .P. Iva 01238800997 - Legale Rappresentante della Ditta A.L.S.O. S.r.l., con sede Legale in Comune di Campomorone (GE), via Isoverde, 1, con la quale è stato trasmesso il nulla osta al riconoscimento dell'impianto oleochimico di categoria 3, in capo alla Ditta summenzionata sito in Via Isoverde, 1 - Campomorone (GE);

Tenuto conto che nel nulla-osta sovracitato, sottoscritto dal Direttore Generale della ASL n.3 Genovese, si è dato atto della conformità della domanda e dei relativi documenti allegati alla normativa vigente;

Tenuto conto che è necessario assegnare all'impianto un numero ufficiale di identificazione connesso alla natura dell'impianto stesso e di iscriverlo nell'Elenco Regionale, parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Visto il Regolamento CE 1774/2002;

Visto il D.P.C.M. 26.05.2000;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1643/2003;

Per tutto ciò premesso,

DECRETA

- Di riconoscere idoneo, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE 1774/2002 l'impianto oleochimico di categoria 3, sito in via Isoverde, 1 Campomorone (GE), in capo alla Ditta A.L.S.O. S.r.l., con sede legale in Campomorone (GE), via Isoverde, 1 e di assegnargli il numero progressivo di sistema: 596/OLE 3;
- Di iscrivere il succitato impianto nell'Elenco Regionale, come da allegato parte integrante e necessaria del presente atto;
- Di disporre che il Legale Rappresentante della Ditta A.L.S.O. S.r.l. - Sig. Luca Parodi - è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente l'attività dell'impianto o la ragione sociale della Ditta;
- Di trasmettere copia del presente Decreto al Legale Rappresentante della Ditta ALSO S.r.l., alla A..S.L. n. 3 "Genovese", al Ministero della Salute, al Comune di Campomorone (GE), al Comando Carabinieri NAS di Genova.
- Di inviare il presente Decreto del Dirigente al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione in forma integrale.

IL DIRIGENTE
Speranza Sensi

(segue allegato)

ELENCO REGIONALE DEGLI IMPIANTI RICONOSCIUTI EX REGOLAMENTO CE 1774/2002

A.S.L.	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	NUMERO IDENTIFICATIVO	CATEGORIA
5	SAPI S.P.A.	Via Greti del Vara, 8 – Follo (SP)	07/011-013/001-TRS-C3	Trasf C3
4	FACI S.P.A.	Via Privata Devoto, 36 – Carasco (GE)	07/010-010/002-OLC-C3	Oleoch C3
4	CASTIGLIONE Salvatore	Via Tonego, 13- Rapallo (GE)	584/TRASF 3	Trasf C3
3	A.L.S.O. Srl	Via Isoverde, 1 – Campomorone (GE)	596/OLE 3	Oleoch C3

**DECRETO DEL RESPONSABILE
DEL CENTRO OPERATIVO
REGIONALE**

03.03.2005

N. 3

Decreto dello "Stato di grave pericolosità" di incendi boschivi.

IL RESPONSABILE DEL
CENTRO OPERATIVO

Vista la Legge Regionale 22.01.1999 n. 4 - art. 42 comma 1);

Considerato che, sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Uffici periferici del Corpo Forestale dello Stato e delle attuali condizioni climatiche non più favorevoli allo sviluppo di vasti incendi boschivi;

DECRETA

Cessato lo stato di grave pericolosità sul territorio delle Province di Imperia e Savona, dichiarato con Decreto n. 1 del 31.01.2005, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R. Forestale n. 4/99.

La presente comunicazione sarà resa nota alle popolazioni residenti in Liguria tramite i mezzi di comunicazione (stampa, radio e televisione)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO
OPERATIVO REGIONALE
COORDINATORE REGIONALE DEL C.F.S.
dott. Alfredo Milazzo

**PROVINCIA DI IMPERIA
Settore urbanistica e difesa
del territorio
Ufficio risorse idriche**

La Ditta Trevia Emanitele, in data 07.12.2004, ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.0015 di acqua dal bacino del torrente Varcavello in Comune di Diano Arentino per uso irriguo. Pratica n. 20.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. Geol. Raffaello Anfossi

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

25.01.2005

N. 70

Bacino del torrente Sasso. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Mambrin Flavio (MMB FLV 64E21 I138T). Pratica n. 17.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Mambrin Flavio di derivare moduli 0.00118 (pari a l/sec 0.118) di acqua dal Bacino del torrente Sasso nel territorio del Comune di Bordighera per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 24.11.1995 al 23.11.2035;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 23103 di repertorio del 21.01.2005, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

09.02.2005

N. 160

Bacino del torrente San Francesco

(rio Fossarelli). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Bobone Angela (BBN NGL 42B64 I138M) ed altre. Pratica n. 102.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Bobone Angela ed altre di derivare moduli 0.0013 (pari a l/sec 0.13) di acqua dal Bacino del torrente San Francesco (rio Fossarelli) nel territorio del Comune di Sanremo per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 03.07.1991 al 02.07.2031;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 23209 di repertorio del 08.02.2005, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enzo Viani

**PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del Suolo**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 08.04.2003 e successive integrazioni la Sig.ra Lanfredi Patrizia con sede in Andora Via San Lazzo n. 79, ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua da un pozzo, ubicato su terreno contraddistinto al N.C.T. del Comune di Andora fg. n. 7 Mappale 254.

La quantità d'acqua media richiesta è pari a Mod. 0.00105 (litri/sec. 0.105) per uso irriguo al fine di irrigare il terreno contraddistinto al N.C.T. al foglio 7 Mappale 254 per una superficie complessiva pari a Mq. 2.100.

Classifica 013.005.001

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dott. Geol. Bruno Bianchi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

11.02.2005

N. 977

Corso d'acqua senza nome in località Acque del Comune di Pontinvrea. Concessione attraversamento in subalveo con condotta fognaria. Concessionari Signori: Saettone Luciano, Giacobbe Bruna, Salvo Federica, Cannizzaro Salvatore, Ratto Maria, Giovannini Carlo, Camera Luciana e Rabellino Aurelia Maria - fascic. 612/2004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, i Signori. Saettone Luciano, Giacobbe Bruna, Salvo Federica, Cannizzaro Salvatore, Ratto Maria, Giovannini Carlo, Camera Luciana e Rabellino Aurelia Maria all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare - foglio norme n. 10687 di repertorio in data 07.02.2005;

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

10.02.2005

N. 942

Richiedente: Comune di Quiliano. Corso d'acqua Rio Valletta di Vadone - Località Valleggia - Comune di Quiliano. Domanda intesa ad ottenere la concessione nonchè l'Autorizzazione ai fini idraulici per interventi di sistemazione idraulica con sfruttamento del sedime del tratto tombinato a strada pubblica. Autorizzazione all'inizio dei lavori. Pratica n. 20/05 Id. I0500018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il Comune di Quiliano, all'esecuzione dei lavori di variante in argomento, ed alle seguenti condizioni:

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Addano Faroppa

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

10.02.2005

N. 945

Richiedente: Autorità Portuale di Savona. R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche ed integrazioni. Corso d'acqua Torrente Segno - Comune di Vado Ligure. Richiesta di concessione demaniale per costruzione nuovo ponte ferroviario. Autorizzazione

**all'inizio dei lavori. Classifica
013.003.001 - Pratica n. 386/03 - Id:
I0100330.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'Autorità Portuale di Savona, all'esecuzione dei lavori di variante in argomento, ed alle seguenti condizioni:

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

10.02.2005

N. 949

Richiedente: Comune di Spotorno. Concessione in sanatoria con varianti per opera puntuale nell'ambito del progetto preliminare per il completamento delle opere di urbanizzazione della "Zona 167" Loc. Coreallo. Corso d'acqua Torrente Coreallo - Comune di Spotorno. Autorizzazione all'inizio dei lavori. Pratica n. 568/04 Id. I0400228.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.l, ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il Comune di Spotorno all'esecuzione dei lavori in argomento secondo le

modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza, su terreno di proprietà demaniale ed alle seguenti condizioni:

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

16.04.2004

N. 230

Pratica n. 4864 - N.O.I. n. 10929 Corso d'acqua: Torrente Riccò. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per la realizzazione ed il mantenimento di un attraversamento del Torrente Riccò in corrispondenza del ponte stradale adiacente al guado di servizio alla cava nell'ambito del progetto relativo al potenziamento della rete fognaria in località Serenella nel Comune di Riccò del Golfo. Ditta: Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta: Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione ed il mantenimento di un attraversamento del Torrente Riccò in corrispondenza del ponte stradale adiacente al guado di servizio alla cava nell'ambito del progetto relativo al potenziamento della rete fognaria in località Serenella nel Comune di Riccò del Golfo, in conformità dei disegni depositati in sede di Conferenza e successivamente integrati;

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

16.04.2004

N. 231

Pratica n. 4865 Corso d'acqua: affluente Torrente Graveglia. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per la posa in opera di un impianto di depurazione al servizio della località Montecapri e l'apertura di uno scarico fognario nell'affluente in sponda destra del Torrente Graveglia nel Comune di Riccò del Golfo. Ditta: Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta: Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la posa in opera di un impianto di depurazione al servizio della località Montecapri e l'apertura di uno scarico fognario nell'affluente in sponda destra del Torrente Graveglia nel Comune di Riccò del Golfo, in conformità dei disegni depositati in sede di Conferenza e successivamente integrati;

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

14.01.2005

N. 20

Pratica n. 4916. Concessione ai fini idraulici e demaniali di una porzione dell'alveo del Fosso di Tagià al fine di attraversare con autoveicoli l'alveo medesimo situato tra i mappali 158 e 238 del foglio 11 nel Comune di Portovenere. Ditta: Caprini Enrica e Cuttica Marco.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta Caprini Enrica e Cuttica Marco fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, della concessione ai fini idraulici e demaniali di una porzione dell'alveo del Fosso di Tagià al fine di attraversare con autoveicoli l'alveo medesimo situato tra i mappali 158 e 238 del foglio 11 nel Comune di Portovenere, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

PER IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
geom. Maurizio Bocchia

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

18.02.2005

N. 62

Pratica n. 313. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali al rinterro di nuova condotta idrica in sostituzione di

quella danneggiata nella stessa posizione ma a profondità maggiore (da mt. 1,95 a mt. 3,30) in attraversamento del Torrente Stora in Comune di Varese Ligure, località Campo Benedetto. Ditta: S.S Campobenedetto

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta: Società Semplice Campobenedetto, Via Provinciale, n.42/A S. Pietro Vara - Varese Ligure fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al rinterro di nuova condotta idrica in sostituzione di quella danneggiata nella stessa posizione ma a profondità maggiore (da mt. 1,95 a mt. 3,30) in attraversamento del Torrente Stora in Comune di Varese Ligure, località Campobenedetto;

omissis

IL DIRIGENTE
dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

26.02.2005

N. 74

Pratica n. 4389 Corso d'acqua: Bacino di Groppo. Autorizzazione per l'attraversamento con condotta idrica dei corsi d'acqua pubblici intersecati dalla strada Provinciale Litoranea/Cinque Terre in Comune di Riomaggiore loc. Groppo e Volastra. Ditta: A.C.A.M. S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta Acam S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per l'attraversamento con condotta idrica dei corsi d'acqua pubblici intersecati dalla strada Provinciale Litoranea/Cinque Terre in Comune di Riomaggiore loc. Groppo e Volastra, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

26.02.2005

N. 75

Pratica n. 4807. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di un impianto distribuzione gas metano per autotrazione ad uso privato nel Comune di Riomaggiore

con occupazione di 60,50 mq. di area demaniale derivante dalla copertura del Canale di Riomaggiore e realizzazione di due attraversamenti del medesimo corso d'acqua con condotte gas a media pressione DN 150. Ditta: Comune di Riomaggiore.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio al Comune di Riomaggiore, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di un impianto distribuzione gas metano per autotrazione ad uso privato nel Comune di Riomaggiore con occupazione di 60,50 mq. di area demaniale derivante dalla copertura del Canale di Riomaggiore e realizzazione di due attraversamenti del medesimo corso d'acqua con condotte gas a media pressione DN 150, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini
